Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — **ROMA - Giovedì, 3 luglio 1930 - ANNO VIII** — **Numero 154**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Si avvertono gli Enti, gli Uffici ed i Privati ammessi **alla distribuzione gratuita** dei fascicoli della Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti **(tanto in edizione normale che economica)** che l'apposito ufficio in Roma, via Giulia, 52, è stato soppresso e che, quindi, tutta la corrispondenza ed i reclami inerenti **a tale distribuzione gratuita** vanno diretti all'**On. Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio VI - Roma.**

I reclami e la corrispondenza relativa agli **abbonamenti ed alla vendita** dei fascicoli della suddetta Raccolta Ufficiale per entrambe le edizioni, **vanno invece indirizzati all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi - Roma.**

SOMMARIO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso, n. 40: **Ministero delle finanze:** Elenco delle obbligazioni 3 per cento della ferrovia Torino-Cuneo sorteggiate nella 142ª estrazione del 13 giugno 1930. — Elenco delle obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano sorteggiate nella 121ª estrazione del 13 giugno 1930.

(3981)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la « Esposizione di strumenti e apparecchi ortopedici » in Roma.

Con decreto 5 giugno 1930-VIII, di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 18 detto al registro n. 6 Finanze, foglio n. 11, la Società italiana di ortopedia è stata autorizzata a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, in Roma, nei giorni 11 e 12 ottobre 1930-VIII, una Esposizione di strumenti e apparecchi ortopedici, in occasione dell'annuale Congresso della Società stessa.

(3983)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1177.**

REGIO DECRETO 31 marzo 1930, n. **736.**

Soppressione del « Fondo pellagra » per la provincia di Trento e devoluzione del suo patrimonio al Consorzio provinciale antitubercolare della provincia medesima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Premesso che con la legge 24 febbraio 1904 veniva costituito dal cessato Governo austriaco, al fine di combattere la pellagra nella regione trentina, un ente autonomo denominato « Fondo pellagra » alla formazione del cui patrimonio concorsero Stato, Provincia e Comuni;

Considerato che ormai è cessata la ragione di mantenere in vita tale istituzione per essere venute a mancare le cause per le quali venne fondata, mentre nuove necessità consigliano di devolverne le attività a favore del Consorzio provinciale antitubercolare di Trento perchè siano impiegate ai fini della profilassi e cura della tubercolosi;

Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari

dell'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Fondo pellagra per la provincia di Trento è soppresso, ed il suo patrimonio è devoluto al Consorzio provinciale antitubercolare della provincia di Trento ai fini della profilassi e cura della tubercolosi.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 297, foglio 40. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1178.**

REGIO DECRETO 12 giugno 1930, n. **843.**

Approvazione della convenzione riguardante il trapasso degli impianti della rete telefonica urbana di Gallipoli alla « Società Esercizi Telefonici ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 509 del 23 aprile 1925, approvante la convenzione 30 marzo 1925 con la Società Esercizi Telefonici per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella quinta zona;

Visti il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399, e successive modificazioni, i Regi decreti-legge 5 aprile 1925, n. 431, e 3 gennaio 1926, n. 36, convertiti rispettivamente nelle leggi 21 marzo 1926, n. 597, e 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione per le poste e i telegrafi in data 11 ottobre 1929 circa il trapasso alla predetta Società della rete di Gallipoli e relative estensioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione aggiuntiva stipulata il 4 giugno 1930-VIII, fra i Ministeri delle finanze e delle comunicazioni da una parte e le Società « Telefonica Gallipolina Cavalera » ed « Esercizi Telefonici » dall'altra parte, per il trapasso a quest'ultima, in concessione, della rete telefonica urbana di Gallipoli e relative estensioni, con effetto dal 1° gennaio 1930-VIII.

La convenzione stessa è esente da ogni tassa di registro e bollo a' sensi dell'art. 8 del sopra citato R. decreto-legge n. 431 del 5 aprile 1925, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 297, foglio 108. — MANCINI.

Repertorio n. 150.

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno 1930 il giorno 4 giugno, in Roma, nella sede della Direzione generale delle poste e dei telegrafi in via del Seminario, innanzi a me cav. uff. dott. Mario Santini, funzionario delegato alla stipulazione degli atti in forma pubblica amministrativa per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ed alla presenza dei signori cav. di gr. cr. prof. Cesidio Giovanni di Pirro, direttore reggente dell'Azienda detta, e comm. dott. Giuseppe Capanna, segretario generale dell'Azienda stessa, testimoni cogniti ed idonei:

Sono comparsi:

Da una parte: il gr. uff. prof. comandante Giuseppe Pession, direttore generale delle poste e dei telegrafi, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni, e il gr. uff. dottor Nicola Muratore, direttore capo divisione, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Dall'altra parte: il comm. Ugo Pellegrini, direttore generale della Società Esercizi Telefonici, concessionaria dei telefoni pubblici della quinta zona, in rappresentanza della Società stessa; il comm. avv. prof. Gustavo Ingrosso, in rappresentanza della Società Telefonica Gallipolina Cavalera, persone tutte a me cognite e della cui capacità mi sono accertato, le quali hanno convenuto e stipulato quanto appresso:

Art. 1.

La predetta Società Telefonica Gallipolina, legalmente rappresentata come sopra, dichiara di rinunciare, come effettivamente rinuncia, dalla data di cui all'articolo seguente, alla concessione dell'impianto e dell'esercizio del servizio telefonico ad uso pubblico nella rete urbana di Gallipoli e relative estensioni, ottenuta in virtù del decreto Ministeriale a suo tempo emesso.

Art. 2.

Gli impianti telefonici di cui alla concessione rinunciata vengono compresi tra quelli di cui all'art. 1 della convenzione principale 30 marzo 1925 (repertorio 1470, registrata a Roma, atti pubblici, il 9 maggio 1925, al n. 22281, registro 440) e sono dati in concessione alla Società Esercizi Telefonici a decorrere del 1° gennaio 1930, alle medesime condizioni e a tutti gli effetti di essa convenzione principale.

Art. 3.

La Società Esercizi Telefonici corrisponderà allo Stato la somma di L. 6000 (lire seimila) ai sensi dell'art. 8 della citata convenzione 30 marzo 1925 e a norma e agli effetti

degli articoli 55 e 61 delle convenzioni stipulate con le altre Società concessionarie di zona: « Stipel » « delle Venezie » « Timo » e « Teti », rispettivamente in data 1° aprile 1925, 30 marzo 1925, 24 marzo 1925 e 17 aprile 1925 e registrate a Roma, atti pubblici, al reg. 440 ai numeri 22006, 22177, 22179, 22178 nei giorni 6 e 8 maggio 1925.

Richiesto, ho ricevuto questo atto, e, dopo averne data lettura a chiara e intelligibile voce alle parti contraenti in presenza dei testimoni, ed avuta conferma che esso corrisponde pienamente alla loro volontà, l'ho fatto con me sottoscrivere da tutti gli intervenuti.

Quest'atto, esente da ogni tassa di bollo e di registro a' sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 431, è scritto da persona di mia fiducia ed occupa pagine tre oltre la presente di un sol foglio uso bollo.

Firmati: UGO PELLEGRINI.
AVV. prof. GUSTAVO INGROSSO.
Dott. NICOLA MURATORE.
GIUSEPPE PESSION.
C. GIOVANNI DI PIRRO, teste.
GIUSEPPE CAPANNA, teste.
MARIO SANTINI

Registrato a Roma il 28 giugno 1930-VIII, atti pubblici, n. 7737 libro 1°, volume 490 - *Gratis.*

Il direttore: PERRONE.

Numero di pubblicazione 1179.

REGIO DECRETO 12 giugno 1930, n. 844.

Norme per il sorteggio dei premi da corrispondere ai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali per l'anno 1929.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 1777 del 15 luglio 1923, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto n. 1033 del 15 maggio 1924;
Visto il R. decreto n. 2370 del 24 dicembre 1925;
Visto il R. decreto n. 1686 del 16 settembre 1926;
Visto il R. decreto n. 1909 del 14 luglio 1928;
Visto il R. decreto n. 1670 del 23 agosto 1929-VII;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'anno 1929 il sorteggio dei premi devoluti, a norma dell'anzidetto R. decreto-legge n. 1777 del 15 luglio 1923, ai titolari dei libretti nominativi e di quelli al portatore delle Casse di risparmio postali sarà effettuato con le stesse norme fissate dai precitati Regi decreti n. 1033 del 15 maggio 1924, n. 2370 del 24 dicembre 1925, n. 1686 del 16 settembre 1926.

Art. 2.

La somma di L. 2.000.000 stabilita per l'anno 1929, dal sopracitato R. decreto n. 1670 del 23 agosto 1929-VII, avrà la stessa ripartizione indicata dalla tabella di cui al secondo articolo del R. decreto n. 1909 del 14 luglio 1928-VI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 297, foglio 109. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1180.

REGIO DECRETO 12 giugno 1930, n. 857.

Modifica del nome del Regio esploratore « Alvise Cadamosto » in quello di « Alvise da Mosto ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 23 giugno 1927-V, n. 1328, col quale si inscriveva il cacciatorpediniere « Alvise Cadamosto » nel quadro del Regio naviglio;
Visto il R. decreto 19 luglio 1929-VII, relativo alla nuova classificazione del Regio naviglio;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il nome del Regio esploratore « Alvise Cadamosto » è modificato in quello di « Alvise da Mosto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 297, foglio 121. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1181.

REGIO DECRETO 1° maggio 1930, n. 852.

Iscrizione del porto di Alghero, in provincia di Sassari, nella 3ª classe della 2ª categoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 29 settembre 1923 e 26 marzo 1925, con le quali il comune di Alghero chiese il passaggio del suo porto dalla quarta alla terza classe della seconda categoria;
Visto l'elenco degli enti interessati, con la quota di spese a carico di ciascuno di essi, redatto il 31 marzo 1928 dall'ufficio del Genio civile di Sassari;
Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Vista la legge (testo unico) 2 aprile 1885, n. 3095, ed il relativo regolamento 26 settembre 1904, n. 713;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il porto di Alghero in provincia di Sassari è inscritto nella 3ª classe della 2ª categoria ed è approvato l'elenco, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, degli enti interessati alle spese del porto in parola, con le quote di contributo da ciascuno di essi dovute.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 115. — MANCINI.

Porto di Alghero.

PROVINCIA DI SASSARI	Quota di concorso
Comuni:	
1. - Alghero	0.877
2. - Olmedo	0.015
3. - Villanova Monteleone	0.071
4. - Monteleone Roccadoria	0.004
5. - Romana	0.010
6. - Mara	0.013
7. - Putifigari	0.010
Totale . . .	1.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

Numero di pubblicazione 1182.

REGIO DECRETO 12 giugno 1930, n. 845.
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Mantova ad elettrificare i tratti Angeli-Grazie e Dosso del Corso-Montanara facenti parte rispettivamente delle linee tramviarie extra urbane Mantova-Asola e Mantova-Viadana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1925, n. 2232, col quale l'Amministrazione provinciale di Mantova venne autorizzata ad elettrificare i tratti Mantova-Angeli (km. 3 + 500) e Mantova-Dosso del Corso (km. 3 + 170) facenti parte rispettivamente delle tramvie extra urbane Mantova-Asola e Mantova-Viadana;
Vista l'istanza 20 marzo 1930-VIII della detta Amministrazione, intesa ad ottenere l'autorizzazione di elettrificare, senza sussidio dello Stato ed in conformità al relativo progetto, anche i tratti Angeli-Grazie (km. 4 + 260) e Dosso del Corso-Montanara (km. 2 + 750) delle linee tramviarie suindicate;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con il Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione provinciale di Mantova è autorizzata ad elettrificare i tratti Angeli-Grazie (km. 4 + 260) e Dosso del Corso-Montanara (km. 2 + 750) facenti parte rispettivamente delle linee tramviarie extra urbane Mantova-Asola e Mantova-Viadana.

Art. 2.

La elettrificazione di cui sopra dovrà essere eseguita in conformità al progetto presentato in data 20 marzo 1930-VIII dall'Amministrazione provinciale anzidetta, tenute presenti le osservazioni fatte sul progetto medesimo dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con il voto 30 maggio 1930, n. 1633.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 110. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1183.

REGIO DECRETO 15 maggio 1930, n. 861.
Riconoscimento della qualifica di specialista nei vari rami dell'esercizio professionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909;
Veduto l'art. 60 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604;
Veduto il R. decreto 25 agosto 1929, n. 1823;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'in-

terno, per la giustizia e gli affari di culto e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli articoli 1, 2, 3 del R. decreto 29 agosto 1929, n. 1823, sono sostituiti gli articoli che seguono.

Restano ferme le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 dello stesso decreto.

Art. 1.

Coloro i quali dimostrino con titoli e documenti di avere esercitato lodevolmente per cinque anni, computati anteriormente alla data di pubblicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, e cioè al 18 gennaio 1924, la specialità in un ramo professionale, possono assumere la qualifica di specialista.

Per coloro i quali abbiano prestato servizio militare durante il quinquennio anteriore al 18 gennaio 1924, il periodo di lodevole servizio anteriore a tale data è ridotto a tre anni. Lo stesso beneficio è concesso a coloro i quali dimostrino di aver prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918.

Sui titoli e documenti presentati dagli aspiranti al riconoscimento giudicano Commissioni appositamente istituite ai sensi dell'art. 2 del presente decreto per ciascuna delle professioni per le quali sia possibile di ammettere l'esistenza di specialità.

Ciascuna Commissione, prima di giudicare in merito alle singole domande, delibera, caso per caso, se per l'importanza e la serietà della specialità per la quale si è richiesto il riconoscimento della qualifica, si possa dar corso all'esame della domanda presentata, e determina la denominazione della specialità stessa.

Per coloro i quali avessero conseguito anteriormente al 18 gennaio 1924 diplomi o titoli di specialità presso Istituti superiori di perfezionamento legalmente autorizzati a rilasciarli, le Commissioni competenti giudicheranno se i diplomi o i titoli stessi possano ritenersi sufficienti per la concessione del riconoscimento della qualifica o se gl'interessati debbano essere invitati a dimostrare il lodevole esercizio quinquennale o triennale di cui ai commi precedenti.

Art. 2.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate dal Ministro per l'educazione nazionale di concerto con gli altri Ministri interessati, e sono composte di cinque membri; due scelti fra i professori ufficiali delle Università e degli Istituti superiori, due fra i liberi professionisti delle rispettive professioni su terne designate dalla Confederazione nazionale Sindacati fascisti professionisti ed artisti per il tramite del Ministero delle corporazioni, ed uno tra i funzionari del ruolo amministrativo del Ministero dell'educazione nazionale, di grado non inferiore al sesto.

Per ciascuna delle categorie indicate nel comma precedente sono nominati altrettanti supplenti chiamati a sostituire i rispettivi titolari nel caso di assenza.

Col decreto di costituzione della Commissione il Ministro per l'educazione nazionale nomina il presidente.

E' in facoltà del presidente stesso di proporre al Ministro, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità, la nomina quale membro aggregato con voto consultivo di un professore universitario o di un cultore di una particolare specialità.

A richiesta del presidente potranno anche essere aggregati, con voto consultivo, altri due liberi professionisti della regione cui appartengono i singoli aspiranti, su designazione della Confederazione nazionale Sindacati fascisti professionisti ed artisti fatta per il tramite del Ministero delle corporazioni.

Il Ministro per l'educazione nazionale in relazione al numero degli aspiranti ha la facoltà di nominare un'unica Commissione per più professioni affini tra loro.

Adempiono alle funzioni di segreteria delle Commissioni funzionari della carriera amministrativa del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 3.

Entro il 31 dicembre 1930 coloro che aspirano al riconoscimento di cui all'art. 1 debbono presentarne domanda al presidente dell'Ordine o Collegio competente della circoscrizione ove l'aspirante ha la residenza, se la formazione e la tenuta dell'albo professionale sia dalle leggi vigenti affidata ad un Ordine o Collegio, o, se si tratti di professione per la quale non sia costituito legalmente un Ordine o Collegio, all'organo competente delle associazioni sindacali legalmente riconosciute, al quale, giusta la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sia affidata la tenuta dell'albo.

Ove manchi anche l'associazione sindacale legalmente riconosciuta, la domanda deve essere inviata direttamente al Ministero dell'educazione nazionale.

La domanda, redatta in carta legale da L. 5 e diretta al Ministero dell'educazione nazionale, deve essere corredata dei seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza di uno Stato estero avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

3° certificato di residenza;

4° certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione della domanda;

5° certificato di moralità rilasciato dal podestà ove l'istante ha il suo domicilio o la residenza abituale, di data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione della domanda;

6° titolo di laurea o diploma o titolo in base al quale il richiedente abbia ottenuto l'abilitazione, in originale od in copia autentica;

7° certificato rilasciato dall'Ordine o Collegio competente, o, se l'Ordine o Collegio non sia legalmente costituito, dall'organo incaricato della tenuta dell'albo, dal quale risulti che l'aspirante è abilitato all'esercizio della professione, della quale fa parte la specialità. Se manchi l'associazione legalmente riconosciuta cui sia affidata la tenuta dell'albo, ovvero se l'esercizio professionale non sia subordinato all'iscrizione in un albo, l'aspirante si limiterà a presentare il documento di cui al n. 6;

8° certificato comprovante il servizio militare;

9° titoli e documenti comprovanti l'esercizio quinquennale o triennale della specialità;

10° relazione dettagliata dell'attività professionale dell'aspirante con l'indicazione degli studi compiuti, degli esperimenti fatti e la specificazione di date e località precise che possano agevolarne l'eventuale controllo;

11° elenco in triplice esemplare dei documenti e titoli presentati.

Tutti i documenti specificati coi numeri da 1 a 7 debbono essere, in ogni caso, legalizzati: i documenti specificati nei numeri 8 e 9 saranno legalizzati, ove la legalizzazione sia necessaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — ROCCO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 298, foglio 1. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 aprile 1930.
Approvazione della nomina del presidente della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria, approvato con Nostro decreto 4 ottobre 1928, n. 2435;
Visti gli articoli 1 e 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 3 del Nostro decreto 2 luglio 1926, n. 1131;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Ministri per l'interno e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del sig. Luigi Begnotti, deputato al Parlamento, a presidente della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 301. — BETTAZZI.

(3978)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1930.
Determinazione della zona di servitù aeronautiche circostante l'Idroscalo di Puntisella (Pola).

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401, richiamato dall'art. 10 della legge predetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono soggette a servitù aeronautiche, ai fini dell'art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, tutte le proprietà comprese nella zona adiacente l'Idroscalo di Puntisella e delimitata da una poligonale parallela a quella che definisce i limiti dell'idroscalo e distante da quest'ultima 300 metri(zona tinteggiata in giallo nella annessa carta topografica).

Art. 2.

E' proibito il transito di imbarcazioni e la pesca nella zona di specchio d'acqua antistante l'Idroscalo di Puntisella (zona tinteggiata in verde nell'annessa carta topografica), la quale risulta limitata:
ad est dalla costa;
a sud-ovest dalla retta partente dal punto della costa indicante il confine sud dell'idroscalo e tangente alla costa sud-ovest dell'isola di Cosada;
ad ovest dalla costa est dell'isola di Cosada;
a nord-ovest dalla retta partente dal punto della costa indicante il confine nord dell'idroscalo e tangente alla costa nord-ovest dell'isola di Cosada.
E' riservata al sig. comandante dell'Idroscalo di Puntisella l'autorizzazione di permettere il transito e la pesca in determinate ore del giorno.

Art. 3.

La limitazione della zona di servitù e della zona ove è proibito il transito delle imbarcazioni e della pesca, stabilite dall'articolo precedente, nonchè la tutela degli interessi dello Stato in ordine ai vincoli imposti dallo stesso articolo, sono demandate alla Sezione demanio della II Zona aerea territoriale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(3973)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1930.
Approvazione del progetto relativo all'impianto di depositi e magazzini aeronautici in località « Martellona » presso le Acque Albule in territorio del comune di Tivoli.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 30 settembre 1929, n. 1718, che apporta alcune modifiche alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Visto l'art. 30, comma 2°, del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sulla esecuzione delle opere pubbliche;
Visto il progetto di massima redatto dall'Ufficio centrale del demanio per l'impianto di depositi e magazzini per servizi aeronautici in località denominata « Martellona » presso le Acque Albule in territorio del comune di Tivoli, delimitato, nell'annessa planimetria, fra i seguenti confini:
a nord dalla ferrovia Roma-Tivoli;
ad est dal canale dell'acqua solfurea;
a sud e ad ovest dal fiume Aniene;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il progetto sopra descritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(3971)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1930.
Assimilazione daziaria delle cordelline di abaca per cappelli alle « treccie di canapa di Manilla » (tagal).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Ritenuto che sono state presentate per l'importazione cordelline di abaca a doppia torsione, miste a seta in quantità inferiore a 5 per cento, destinate a costituire elemento di intreccio per la fabbricazione di cappelli;
Ritenuto che le cordelline di abaca di tale struttura non sono specificatamente previste nè dalla tariffa, nè dal repertorio;
Considerato che per la materia di cui sono formate e per l'uso cui sono destinate, presentano maggior analogia con le trecce di canapa di Manilla (tagal) per cappelli, anche miste a seta in quantità fino a 5 per cento;
Udito il Collegio consultivo dei periti doganali nella adunanza del 21 giugno 1930;

Determina

che le cordelline di abaca per cappelli, a doppia torsione, miste a seta in quantità inferiore a 5 per cento siano assimilate alle « trecce di canapa di Manilla (tagal) per cappelli, anche miste a seta in quantità fino a 5 per cento ».

Roma, addì 28 giugno 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: TROISE.

(3988)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1930.
Determinazione del denaturante per lo spirito da impiegare nella fabbricazione degli oli per trasformatori.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di leggi sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;
Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento sugli spiriti, approvato con R. decreto 25 novembre 1909, n. 762;
Visto il decreto Ministeriale 30 agosto 1929, n. 5700, che ammette l'industria della depurazione degli oli minerali, per la fabbricazione degli oli bianchi tecnici e medicinali, a fruire delle agevolezze consentite all'alcool denaturato;
Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Articolo unico.

Le agevolezze concesse col citato decreto Ministeriale 30 agosto 1929 sono estese all'industria della fabbricazione degli oli per trasformatori, sotto l'osservanza delle norme stabilite nel decreto medesimo.

Roma, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(3989)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1930.
Restrizioni all'esercizio venatorio per l'annata 1930-31.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 3 (comma quint'ultimo) del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754, recante modifiche alla legge 24 giugno 1923, n. 1420, sulla caccia;
Udita la Commissione centrale venatoria;

Decreta:

Art. 1.

Per l'annata venatoria 15 agosto 1930-14 agosto 1931 l'esercizio della caccia, anche con cani da seguito, a qualsiasi specie di selvaggina è permesso dal 1° settembre al 31 dicembre, salvo le eccezioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

L'apertura della caccia alla quaglia, tortora, passeracei e trampolieri potrà essere anticipata al 15 agosto, con decreto del prefetto, ove la Commissione provinciale venatoria lo richieda, per determinate zone di pianura o pianeggianti, che non potranno estendersi:
a) oltre gli 800 metri di altitudine sul livello del mare nella Lombardia e nel Veneto;
b) oltre i 500 metri nelle Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabrie;
c) oltre i 200 metri nel Piemonte, Liguria, Emilia e Romagna, Toscana, Sicilia e Sardegna.

Art. 3.

La caccia alla pernice e alla lepre in Sardegna si chiude il 1° novembre.

Art. 4.

La caccia al camoscio si chiude il 30 novembre.

Art. 5.

La caccia al cervo, daino, cinghiale, istrice e tasso è consentita dal 1° novembre al 31 gennaio.

Art. 6.

L'uccellagione fino alla altitudine di 800 metri sul livello del mare è consentita dal 15 agosto al 31 dicembre; oltre la detta altitudine l'apertura avrà luogo il 1° settembre.

Art. 7.

Fino a tutto il 14 agosto 1931 rimane vietata:
1° la caccia al capriolo, in terreno libero;
2° la caccia e la cattura dell'urogallo o gallo cedrone e della femmina (sia adulta che giovane) del fagiano di monte;
3° la caccia al cervo e al daino in Sardegna;
4° la caccia e la cattura del francolino di monte;
5° la caccia e la cattura dei picchi (verde, rosso maggiore, rosso mezzano, rosso minore e nero);
6° la caccia al camoscio in terreno libero, nei territori alpini compresi tra il Monte Rosa, il Lago Maggiore ed il Confine svizzero;
7° la caccia e la cattura dell'avvoltoio degli agnelli (*Gypaetus barbatus*).

Art. 8.

Con successivo decreto saranno stabilite le norme per le caccie primaverili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali delle Provincie, alle quali si applica la legge 24 giugno 1923, n. 1420, sulla caccia.

Restano, pertanto, escluse le provincie di Bolzano, Fiume, Gorizia, Pola, Trento, Trieste e Zara.

Roma, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ACERBO.

(3990)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-20412.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Antonietta Bubnich fu Michele, nata a Trieste il 16 agosto 1893 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bobbini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Antonietta Bubnich è ridotto in « Bobbini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1846)

N. 11419-13467.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Bubnich fu Michele, nato a Trieste il 24 febbraio 1897 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bobbini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Bubnich è ridotto in « Bobbini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Maria Bubnich nata Mineus fu Antonio, nata il 3 maggio 1902, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1847)

N. 11419-11593.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Buchacher di Francesco, nato a Trieste il 5 marzo 1905 e residente a Trieste, via Udine n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Boccacci »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Buchacher è ridotto in « Boccacci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1848)

N. 11419-14252.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Bucovich fu Francesco, nato a Trieste il 28 maggio 1904 e residente a Trieste, via Lorenzo Ghiberti n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Boccoli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Bucovich è ridotto in « Boccoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. **Maria Bucovich nata Mallini di Alessio, nata il 17 marzo 1909, moglie;**
2. **Franco di Francesco, nato il 3 luglio 1928, figlio.**

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1849)

N. 11419-11470.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Attilio Cofler fu Antonio, nato a Trieste il 27 marzo 1877 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cofleri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Attilio Cafler è ridotto in « Cofleri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Gabriella Cofler nata Benussi fu Raffaele, nata il 1° giugno 1883, moglie;
2. Gioconda di Attilio, nata il 23 novembre 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1856)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso a 41 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale della guerra.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 11 aprile 1930, col quale fu indetto un concorso per esami a 41 posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione centrale della guerra;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine, stabilito dall'art. 3 del decreto Ministeriale 11 aprile 1930, per la presentazione delle domande, e relativi documenti, di ammissione al concorso per esami a 41 posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione centrale della guerra, è prorogato fino a tutto il 15 agosto 1930.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GAZZERA.

(3987)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 145.

Media dei cambi e delle rendite

del 1° luglio 1930 - Anno VIII

Francia	74.99	Oro	368.25
Svizzera	370 —	Belgrado	33.85
Londra	92.783	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.676	Albania (Franco oro)	367.75
Spagna	211 —	Norvegia	5.112
Belgio	2.665	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.555	Svezia	5.13
Vienna (Schillinge)	2.695	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.65	Danimarca	5.11
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	67.55 ex
Peso Argentino Oro	15.515	Rendita 3.50 % (1902)	63.50 ex
Peso Argentino Carta	6.805	Rendita 3 % lordo	41.675
New York	19.085	Consolidato 5 %	81.75 ex
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3.50%	74.15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3a *pubblicazione*). Elenco n. 204.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 63 — Data: 25 aprile 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ascoli Piceno — Intestazione: tenente Argenti Achille di Angelo per conto della signorina Antonietta Celani di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 10 — Rendita: L. 4500, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 347 — Data: 31 gennaio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Messina — Intestazione: Giuseppe Russo per conto del comune di San Piero Patti — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Rendita: L. 520, consolidato 5 % Littorio, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 giugno 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3005)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione. (Elenco n. 45).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	124029	35 —	Orlando *Antonino* fu Giuseppe, dom. a Messigna di (Reggio Calabria).	Orlando *Antonio* fu Giuseppe, dom. come contro.
3.50 %	770796	350 —	Bruzzone *Natalina* fu Lorenzo, nubile, interdetta sotto la tutela di Scarsi Alessandro di Gio. Batta, dom. a Genova.	Bruzzone *Regina-Natalina* fu Lorenzo, nubile, ecc. come contro.
» »	546364 375414	346.50 605.50	Bruzzone *Natalina*, fu Lorenzo, nubile, interdetta, sotto la tutela del fratello Bruzzone *Giacomo*, dom. a Genova.	Bruzzone *Regina-Natalina* fu Lorenzo, nubile, interdetta sotto la tutela del fratello *Benedetto-Giacomo* Bruzzone, dom. a Genova.
»	398292	350 —	Bruzzone *Natalina* fu Lorenzo, nubile, dom. a Genova.	Intestata come la precedente .
»	738499	350 —	Bruzzone *Natalina* fu Lorenzo, nubile, interdetta sotto la tutela di Scarsi Alessandro di Gio. Batta, dom. a Sampierdarena (Genova).	Bruzzone *Regina-Natalina* fu Lorenzo, nubile, ecc. come contro.
Prest. Naz. 5 %	24158	650 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 % Littorio	44481	2500 —	*Noviello* Michele fu Vito-Marino, minore sotto la p. p. della madre Lobalsamo Angela fu Giuseppe, dom. a Sannicandro di Bari (Bari).	*Novielli* Michele fu Vito-Marino, minore, ecc. come contro.
Cons. 5 %	289881	50 —	Cassina Olimpia fu Giovanni, moglie di *Chiari* Giuseppe, dom. a Torino.	Cassina Olimpia fu Giovanni, moglie di *Clari* Giuseppe, dom. a Torino.
3.50 % mista »	852 4906 6089	3.50 70 — 35 —	Intestate come la precedente.	Intestate come la precedente.
Cons. 5 %	87788	5325 —	Manenti Biagio, *Graziella* e Iole di Luigi, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da quest'ultimo e dalla moglie Amavet Angelina fu Alessandro, dom. a Modica (Siracusa), con usuf. vital. a Manenti Luigi fu Biagio.	Manenti Biagio, *Franca-Concetta-Graziella* e Iole di Luigi, minori ecc. come contro e con usuf. vital. come contro.
»	184883	150 —	Perno *Antonietta* fu Antonino, minore sotto la p. p. della madre Paraninfo Giuseppina, ved. di Perno Antonino, dom. a Mazzarino (Caltanissetta).	Perno *Antonina* fu Antonino, minore ecc. come contro.
»	126109	50 —	La Morgia *Linda* fu *Paolo*, minore sotto la p. p. della madre Romandini Maria, ved. di La Morgia *Paolo*, dom. a Lanciano (Chieti).	La Morgia *Nicoletta-Elinda* fu *Francesco-Paolo*, minore sotto la p. p. della madre Romandini Maria, ved. di La Morgia *Francesco-Paolo*, dom. come contro.
»	477528	40 —	Chimenti *Lucio* fu Giacinto, minore sotto la tutela di Chimenti Nicola, dom. a Foggia.	Chimenti *Lucia-Adele* fu Giacinto, minore ecc. come contro.
3.50 %	518673	70 —	Brunetti Aniceta fu *Zaverio-Francesco*, ved. di Rosso Pietro, dom. a Torino.	Brunetti Aniceta fu *Francesco-Zaverio*, ved. ecc. come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	242793	45 —	*Tumbarello* Girolama fu Antonino, minore sotto la p. p. della madre Caracci Anna fu Paolo, ved. *Camburello*, dom. in Campobello di Mazzara (Trapani).	*Tummarello* Girolama fu Antonino, minore sotto la p. p. della madre Caracci Anna fu Paolo, ved. *Tummarello*, dom. come contro.
»	225354	10 —	Mancuso *Vincenza* di Gaetano, minore sotto la p. p. del padre, dom. ad Alcamo (Trapani).	Mancuso Maria-Vincenza di Gaetano, minore ecc. come contro.
»	496014	495 —	*Torchetti* Francesco di Eduardo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Napoli.	*Turchetto* Francesco di Eduardo, minore ecc. come contro.
»	186328	135 —	Martorano Matilde fu *Giuseppe*, moglie di Motta Cataldo, dom. a Lecce (Bari), vincolata.	Martorano Matilde fu *Giulio*, moglie di Motta Cataldo, dom. a Lecce (Bari), vincolata.
3.50 %	271007	413 —	Alessandrini Carmela fu Annibale, moglie di Merani *Attilio* di Nicolò, dom. a Chiavari (Genova), vincolata.	Alessandrini Carmela fu Annibale, moglie di Merani *Pietro-Maria-Giovanni-Attilio* di Nicolò dom. a Chiavari (Genova), vincolata.
Cons. 5 % »	221680 221679	555 — 555 —	Buzzi Antonio Buzzi Carlo-Franco } di *Angelo* minori sotto la p. p. del padre, dom. in Intra (Novara).	Buzzi Antonio Buzzi Carlo-Franco } di *Gerolamo*, minori ecc. come contro.
Buoni del Tesoro ordinari	287 773	Cap. 500 — » 1000 —	Catanzaro Carolina fu Bartolomeo, ved. di *Catanzaro Bartolomeo* fu Bartolomeo.	Catanzaro Carolina fu Bartolomeo, *ved.* di *Mascari Paolo* o *Francesco-Paolo*.
»	1098	» 500 —	Catanzaro Carolina fu Bartolomeo, *moglie* di Mascari Paolo fu Ignazio.	
Cons. 5 %	180216	550 —	Aliani Ferdinando fu Giuseppe, dom. in Firenze, con usuf. vital. a Tofanari *Anna* fu Pietro, ved. di Aliani Giuseppe, dom. a Firenze.	Intestata come contro, con usuf. vital. a Tofanari *Maria-Anna* fu Pietro, ved. ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 giugno 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3015)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.